

## COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Il giorno **10 maggio 2024** in Milano, presso la sede della costituenda Associazione, sono presenti i signori:

CARMINE CARLO, nato a NAPOLI, il giorno 18/12/1974, cittadinanza ITALIANA, residente in Mike Amal 5, Triq Spinola 89, Paceville, Saint Julian's, Malta, codice fiscale CRLCMN74T18F839G;

SIMONE FORTE, nato a NAPOLI, il giorno 16/10/1973, cittadinanza ITALIANA, residente in Via Francesco Petrarca 203, Napoli, codice fiscale FRTSMN73R16F839D;

ANGELO FASOLA, nato a SARONNO (VA), il giorno 05/07/1969, cittadinanza ITALIANA, residente in Mike Amal 5, Triq Spinola 89, Paceville, Saint Julian's, Malta, codice fiscale FSLNGL69L05I441G;

UMBERTO OSTIERI nato a VICO EQUENSE (NA) il 28.5.1974, cittadinanza ITALIANA, residente in VIA GUGLIELMO MARCONI 50 INT 9 SC A P 3 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) codice fiscale STRMRT74E28L845U;

SIMONE BACCHIERI nato a CROTONE (KR) il 21.7.1975 cittadinanza ITALIANA, residente in Via Perugino, 9 20135 MILANO codice fiscale BCCSMN75L21D122Q

CLAUDIA PATRONE, nata a NAPOLI il 20.6.1987 cittadinanza ITALIANA, residente in VIA DON ANTONIO BALBI, 55/M RESCALDINA (MI) che convengono e stipulano quanto segue:

### ARTICOLO 1

Tra i suddetti comparenti è costituita una **Associazione senza scopo di lucro**, denominata:

#### **"Osservatorio Nazionale Imprese e Fisco"**

L'Associazione non ha fini di lucro, ha carattere apartitico e durata illimitata; fra i suoi scopi ha quello di mantenere la sua originaria e naturale caratteristica di autonomia. L'Associazione Osservatorio Nazionale Imprese e Fisco è un ente di tipo Associativo non commerciale, per cui non potrà:

- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- trasmettere ad altri il contributo Associativo.

### ARTICOLO 2

L'Associazione ha **sede legale** in Milano, in Galleria San Babila 4/A.

### ARTICOLO 3

L'Associazione è regolata dallo **Statuto**, composto di 21 articoli, nel quale, ai sensi dell'articolo 16 del codice civile, sono determinati:

- lo scopo dell'Associazione;
- le norme sull'indicazione del patrimonio;
- le norme sull'ordinamento, gli Organi Associativi e l'amministrazione;
- le condizioni di ammissione all'Associazione e i diritti e i doveri degli Associati.

Lo Statuto allegato è parte integrante del presente atto.

### ARTICOLO 4

4.1 Gli **Organi dell'Associazione** sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed i Vicepresidenti;
- il Collegio dei probiviri, se nominato;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.



4.2 Il primo **Consiglio Direttivo** sarà composto come segue:

SIMONE FORTE, sopra generalizzato, membro del Consiglio Direttivo e Presidente dell'Associazione;

CARLO CARMINE, sopra generalizzato, membro del Consiglio Direttivo e Presidente Onorario dell'Associazione;

UMBERTO OSTIERI, sopra generalizzato, membro del Consiglio Direttivo;

Il primo Consiglio Direttivo così nominato resterà in carica per cinque esercizi Associativi e pertanto fino all'assemblea di approvazione del Bilancio Associativo chiuso al 31 dicembre 2028.

#### ARTICOLO 5

Il primo esercizio Associativo si chiuderà il trentuno dicembre 2024 (**31 dicembre 2024**), i successivi al trentuno dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 6

L'Associazione non ha **Fondo di dotazione** iniziale.

#### ARTICOLO 7

I comparenti autorizzano il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le pratiche e comunicazioni dipendenti e conseguenti dal presente atto (anche relativamente ad un'eventuale successiva richiesta di riconoscimento dell'Associazione). Il Presidente viene altresì autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità.


#### ARTICOLO 8

Le spese del presente atto si convengono a carico dell'Associazione.

Letto firmato e sottoscritto

Firma dei costituenti

CARLO CARMINE



ANGELO FASOLA



SIMONE FORTE



UMBERTO OSTIERI



SIMONE BACCHIERI



CLAUDIA PARONE



**ASSOCIAZIONE STATUTO  
I N D I C E**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE – SCOPO – ASSOCIATI**

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Scopo dell'Associazione
- Art. 3 – Associati
- Art. 4 – Richiesta di ammissione all'Associazione
- Art. 5 – Durata dell'adesione degli Associati
- Art. 6 – Diritti ed obblighi dell'Associato
- Art. 7 – Perdita della qualifica di Associato

**TITOLO II**

**ORGANI DELLA L'ASSOCIAZIONE**

- Art. 8 – Organi dell'Associazione
- Art. 9 – Cariche sociali
- Art. 10 – Assemblea
- Art. 11 – Consiglio Direttivo  
(Organo amministrativo)
- Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 13 – Presidente dell'Associazione
- Art. 14 – Collegio dei Probiviri
- Art. 15 - Organo di controllo

**TITOLO III**

**PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – RINVIO**

- Art. 16 – Patrimonio dell'Associazione
- Art. 17 – Entrate dell'Associazione
- Art. 18 – Durata del periodo di contribuzione
- Art. 19 – Esercizio finanziario
- Art. 20 – Scioglimento
- Art. 21 – Rinvio

**L'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE STATUTO  
TITOLO I**


**COSTITUZIONE - SCOPI - ASSOCIATI**

**Art. 1 – Costituzione**

È costituita, con sede in Galleria San Babila, 4/A Milano, la seguente **Associazione:**  
**Osservatorio Nazionale Imprese e Fisco.**

L'Associazione costituita non ha fini di lucro, ha carattere apartitico e durata illimitata; fra i suoi scopi ha quello di mantenere la sua originaria e naturale caratteristica di autonomia.

E' un ente di tipo Associativo non commerciale, per cui non potrà:



- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- trasmettere ad altri il contributo Associativo.

## **Art. 2 – Scopo dell'Associazione**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione promuove attività di studio e di ricerca teorica ed empirica nel campo del Diritto Tributario e del Diritto Fallimentare.

In particolare svolge attività di analisi della fiscalità e dell'attività di riscossione dei tributi e contributi erariali, quale contributo al miglioramento dei rapporti tra contribuenti e Fisco.

Essa, inoltre, opera in tema di ricerca, volta ad accrescere la conoscenza in ambito nazionale del tema della Crisi di impresa.

L'Associazione persegue questi obiettivi sviluppando la conoscenza e la discussione tra i suoi membri e con gli studiosi di discipline connesse, stimolando ricerche, diffondendone i risultati e incoraggiando la pubblicazione di studi scientifici.

L'Associazione organizza riunioni e convegni scientifici.

L'Associazione, inoltre, ha la facoltà di registrare e gestire pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico su argomenti di interesse degli Associati.

L'Associazione può avvalersi degli strumenti informativi e conoscitivi (base dati, pubblicazioni e riviste scientifiche) in possesso degli Associati, nel rispetto dei contratti di fornitura dei relativi servizi. Essa può altresì avvalersi della consulenza e della collaborazione di professionalità esterne per prestazioni di carattere specialistico. Può, inoltre, stabilire rapporti di collaborazione con altri centri studi, nonché Università nazionali ed estere, per la realizzazione degli scopi Associativi, anche attraverso l'utilizzo di giovani e meritevoli laureati tramite borse di studio e/o contratti di prestazione d'opera.

L'Associazione può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi Associativi e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

## **Art. 3 – Associati**

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi Associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

Sono Associati sostenitori coloro che, pur non rientrando nelle precedenti categorie, contribuiscono, mediante elargizioni di denaro e/o mezzi, all'attività dell'Associazione.

## **Art. 4 – Richiesta di ammissione all'Associazione**

I soggetti che intendono associarsi, devono inoltrare domanda scritta su modello predisposto dal Consiglio Direttivo e allo stesso indirizzata. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro degli Associati.

Il soggetto che intende recedere dall'Associazione deve darne formale comunicazione scritta a mezzo raccomandata.

La domanda deve indicare tassativamente in relazione al soggetto richiedente:

- dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio di corrispondenza);
- documento di identità e codice fiscale;
- ulteriori requisiti stabiliti di volta in volta nel modello di cui sopra.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

#### **Art. 5 – Durata dell'adesione degli Associati**

L'adesione all'Associazione vale dalla data di iscrizione fino a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adesione e si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore anno solare e così per i successivi periodi salvo che non intervenga disdetta a mezzo di lettera raccomandata.

#### **Art. 6 – Diritti ed obblighi dell'Associato**

Gli Associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, al pagamento delle quote associative nonché a prestare la più ampia collaborazione affinché l'Associazione possa conseguire gli scopi che si propone.

Gli Associati che aderiscono dovranno accettare i principi, i valori e le finalità dell'organizzazione costituita.

#### **Art. 7 – Perdita della qualifica di Associato**

La qualifica di Associato si perde:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, le quali però non esonerano gli Associati dagli impegni assunti nei confronti dell'Associazione fino al momento di presentazione delle stesse;
- b) per decadenza, che viene deliberato dal Consiglio Direttivo in seguito alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Contro detto provvedimento, che va comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso da presentare mediante lettera raccomandata da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla predetta comunicazione;
- c) per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per compimento di atti, da parte dell'Associato, che abbiano recato nocumento - morale o materiale - agli interessi dell'Associazione o dei singoli Associati o tale da porre le parti in condizioni di incompatibilità con le deliberazioni di ordine generale assunte dall'Associazione stessa. Contro il provvedimento di espulsione, che va comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data della deliberazione, è ammesso il ricorso da presentare mediante lettera raccomandata da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla predetta comunicazione.

### **TITOLO II**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed i Vicepresidenti;

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large 'M' and several other illegible marks.



- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo.

### **Art. 9 – Cariche Sociali**

Le cariche sociali ad eccezione dell'Organo di controllo, sono gratuite.

Gli eletti alle cariche sociali e le persone nominate quali delegati temporanei dell'Associazione dovranno dare evidenza entro 30 giorni dalla nomina al Consiglio Direttivo dei requisiti personali che saranno definiti dallo stesso Consiglio Direttivo

Gli organi elettivi dell'Associazione di cui all'articolo 8) durano in carica:

- Consiglio Direttivo: cinque esercizi;
- Presidente: cinque esercizi;
- Vice-Presidenti: cinque esercizi;
- Collegio dei Probiviri: tre esercizi;
- Organo di controllo: tre esercizi.

### **Art. 10 – Assemblea**

L'Assemblea è costituita dagli Associati e può nominare:

- il Presidente e i Vicepresidenti;
- il Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Probiviri;
- Organo di controllo.

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi Associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano ovvero da persona nominata all'inizio della riunione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, consegnata o spedita a tutti gli Associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere

fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'Organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli Associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota Associativa.

Ogni Associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro Associato, mediante delega scritta. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
- constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 11 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione sarà amministrata da un Organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri nominate dall'Assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'Organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.


La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

L'Organo amministrativo dura in carica 5 anni. Al termine del mandato i membri dell'Organo amministrativo possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'Organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente dell'Organo amministrativo a



svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicePresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

L'Organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'Organo amministrativo decaduto.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli Associati ovvero indicata dagli enti giuridici Associati. Il primo Organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

L'Organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'Organo amministrativo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicePresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

L'Organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi Associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività Associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota Associativa annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



- deliberare l'ammissione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nel Comune in cui è situata.

Il Consiglio Direttivo ha altresì il potere di nominare un Presidente Onorario. Tale figura non avrà poteri direttivi et similia, ma solo figurativi.

### **Art. 13 – Presidente dell'Associazione**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo amministrativo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Il vicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Art. 14 – Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota Associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

### **Art. 15 – Organo di controllo**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, esso può esercitare la revisione legale dei conti.

In tal caso, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal ne, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

### **TITOLO III**

#### **PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – RINVIO**

##### **Art. 16 – Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati, dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti e donazioni, vengano in possesso dell'Associazione, nonché delle somme accantonate per qualsiasi scopo.

Gli Associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretenderne quota in caso di recesso.

##### **Art. 17 – Entrate dell'Associazione**

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative fissate anno per anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dai proventi di pubblicazioni e di eventuali servizi, dalle rendite patrimoniali ecc.

Le quote associative saranno versate direttamente dagli Associati all'Associazione attraverso le modalità che saranno definite dal Consiglio Direttivo. Ogni altra entrata a carattere straordinario va imputata direttamente ad accrescimento del patrimonio.

La gestione delle entrate ordinarie e straordinarie è affidata al Consiglio Direttivo.

##### **Art. 18 – Durata del periodo di contribuzione**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati. L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

##### **Art.19 – Esercizio Finanziario e Bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

##### **Art.20 – Scioglimento**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri Associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, escluso comunque qualsiasi rimborso agli Associati.

##### **Art.21 – Rinvio**



Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner. There are three distinct marks: a signature on the left, a signature with a large 'A' or 'H' in the middle, and a small mark on the right.

